

**AUDIZIONE CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEL  
DDL RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER  
IL TRIENNIO 2017-2019**

**Il Contributo di  
Confimi Industria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana  
e dell'Impresa Privata**

**Camera dei Deputati  
Senato della Repubblica  
Commissioni congiunte Bilancio**

Ringraziamo i Presidenti Boccia e Tonini e i Membri delle Commissioni per l'invito e per la possibilità di illustrare il pensiero degli imprenditori di Confimi Industria.

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata - già CONFIMI IMPRESA, è una nuova Confederazione nata il 5 dicembre 2012.

Aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi soprattutto dal sistema Confapi, e da Confindustria, ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.

Rappresenta circa 28 mila imprese per 410 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro. È presente sul territorio nazionale con 26 associazioni territoriali e 4 associazioni nazionali di Categoria con circa 350 funzionari al servizio delle imprese.

Nasce dalla necessità di rappresentare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero, un settore che ha risentito profondamente della crisi in atto e che necessita di politiche che sappiano incidere realmente sullo stato di salute delle imprese.

In essa sono rappresentate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate e Associazioni storiche radicate sul territorio che non hanno più creduto all'autoreferenzialità e alla struttura delle associazioni già esistenti.

Troppo spesso nel panorama associativo del nostro Paese si mescolano formule eterogenee nelle quali convergono aggregazioni di vario genere: PMI industriali e artigiane, società commerciali, liberi professionisti, assicurazioni, servizi alle persone, etc.

L'obiettivo di Confimi Industria è invece quello di caratterizzarsi per l'efficacia delle proposte volte alla salvaguardia del comparto manifatturiero che ha contraddistinto la fortuna ed il benessere del nostro Paese, riposizionando il ruolo dell'industria manifatturiera per far sì che essa si riappropri della parte che le compete: quella di creare lavoro, ricchezza e benessere per il territorio in cui vive, per i lavoratori e per le loro famiglie.

Il primo agosto del 2013 Confimi Industria ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL attraverso la firma dell'Accordo Interconfederale con il quale è diventata soggetto contrattuale ed è già firmataria di principali contratti collettivi nazionali di lavoro.

## CONSIDERAZIONI DI PREMESSA E ATTUALE SCENARIO

La Legge di Bilancio in esame, secondo il nostro parere, va **prevalentemente nella giusta direzione** anche se un maggiore impatto sulle politiche fiscali del lavoro e sulla riduzione del costo energetico, sarebbero ancora necessari.

Questo emerge anche dalla nostra ultima indagine congiunturale che ha analizzato il primo semestre 2016 e dato indicazioni sul secondo.

Giudizio negativo però, **dal versante semplificazioni** giacché (come meglio spiegheremo nel prosieguo) in questa fase appare inopportuna l'accelerazione che si vuole imprimere alla trasmissione dai dati aziendali all'Agenzia delle entrate.

**Dal punto di vista congiunturale** il primo semestre dell'anno ha visto una situazione oscillante tra la stabilità e la modesta crescita per 2 imprese su 3 nei principali indicatori (fatturato, investimenti, produzione, ordini), mentre l'occupazione rimane sostanzialmente al palo.

La previsione per la fine del 2016 replica abbastanza fedelmente il quadro già dipinto, con un modesto ma generalizzato spostamento "al bello"; in particolare diminuiscono, in proporzione, le aziende che prevedono una diminuzione dei propri indicatori principali, mentre cresce il gruppo di chi vede un andamento stabile.

Per quasi 3 imprese su 4 l'Italia costituisce il primo mercato che ora non è più sufficiente, seguita dall'Europa nel proprio complesso. Se il mercato europeo è comunque la seconda piazza per importanza per molte realtà, si nota come le aziende del campione abbiano un respiro internazionale, andando a coprire non solo mercati maturi (USA/Canada), ma, in misura non trascurabile, Africa, Medio Oriente, Far East. Si nota una generale debolezza del mercato sudamericano, legato probabilmente alla congiuntura non favorevole.

I pagamenti a 30 giorni, considerati il punto d'arrivo per normalizzarci rispetto ai paesi europei più evoluti, sono ad oggi una realtà quasi sconosciuta: solo il 6% del campione riesce a farsi pagare a 30 giorni e poco più dell'8% paga i fornitori con quella scadenza. 3 imprese su 10 si fanno pagare dai clienti a 60 giorni, ma la metà del campione concede ai clienti di pagare a 90 o 120 giorni. Un altro 6% concede dilazioni ancora superiori. Differisce, non di poco, la politica di pagamento ai fornitori, con oltre il 50% del campione che paga a 60 giorni o meno, mentre un terzo delle imprese paga i propri fornitori a 90 giorni. Continuano a preoccupare, però, le continue difficoltà legate ai ritardi di pagamento da parte di clienti (non solo enti pubblici)<sup>1</sup>. Da questa analisi scaturisce anche una nostra proposta che si troverà nei capitoli tecnici (e più in dettaglio in allegato).

Coerentemente con quanto espresso sopra, 2 aziende su 3 prevedono di non voler effettuare assunzioni. Contemporaneamente, quasi il 60% del campione sottolinea la perdurante difficoltà nel trovare figure idonee da inserire in azienda.

<sup>1</sup> Secondo i dati dell'ultimo report 2016 della periodica indagine conoscitiva condotta a livello europeo da *Intrum Justizia* il 63% delle aziende europee ritiene che il rifiuto di pagare alla data di scadenza sia intenzionale. In Italia i ritardi sono intenzionali per il 75 % degli intervistati.

Dall'analisi dell'importanza attribuita dal campione ai vari fattori competitivi, emerge l'elevato valore attribuito alla formazione, al miglioramento dei processi e allo sviluppo di nuovi prodotti.

L'analisi dei *desiderata* fa poi emergere come chiari campioni la semplificazione burocratica, la riduzione della tassazione (compreso il costo dell'energia) su imprese e lavoro. Seguono di poco la lotta alla corruzione ed alla concorrenza sleale.

Questo quadro ci fa capire e ci "traduce" il *sentiment* che da 8 anni le piccole e medie imprese italiane stanno provando in uno scenario radicalmente modificato.

Le nostre piccole e medie imprese sono state tra le prime a constatare che il periodo che stiamo vivendo, e che vivremo nel prossimo futuro, si baserà su questa situazione in quanto non possiamo più parlare di crisi ma dello *status quo* nel quale bisogna adeguarsi a produrre e a fornire lavoro.

In questi anni hanno chiuso i battenti circa 650 mila imprese, di cui circa 90 mila manifatturiere, e una perdita di posti di lavoro pari a quasi 2,7 milioni di persone (fra chiusure di aziende e delocalizzazioni).

La politiche di austerità imposte dall'UE hanno mostrato la corda. Se vi si resta ancorati la possibilità di riprendere una crescita solida si allontana sempre di più nel tempo, con il rischio che le PMI italiane, vengano definitivamente assorbite dal mercato globale.

Vengono riconfermati alcuni dati negativi sui quali nell'ultimo anno avevamo posto l'attenzione:

- il numero di cittadini senza lavoro si attesta attorno ai 3,5 milioni;
- il tasso di disoccupazione resta attorno all'11% e quello giovanile sfiora il 37%;
- la pressione fiscale è arrivata al 43,5% del PIL, +1,7 punti sulla media europea;
- le tasse che secondo la Banca Mondiale incidono sulle imprese italiane per il 65,4% degli oneri totali e la burocrazia che impegna le imprese italiane per circa 33 giorni all'anno;
- un costo per unità di prodotto per carenze infrastrutturali che è il 7% in più rispetto ai competitors europei.

Questa manovra si inquadra quindi in un contesto che ha visto soffrire pesantemente l'Italia negli ultimi 8 anni.

L'intensità di tali picchi negativi con gli effetti diffusi in termini occupazionali e sociali hanno portato al centro della questione economica **il rilancio dell'industria manifatturiera**.

**Un settore che dovrà poi a brevissimo fare i conti anche con i primi esiti della Brexit e con la decisione che la Ue dovrà prendere in merito al riconoscimento della Cina come economia di mercato.**

Bisogna rendersi conto che il tessuto imprenditoriale italiano è formato dal 97% da piccole e medie imprese. Chiediamo a tutti i decisori politici di considerare questo aspetto sviluppando misure in grado di favorire manodopera locale attraverso la riduzione della tassazione sugli insediamenti produttivi "indigeni" (cioè quelli realizzati in Italia) e solo in via subordinata quella mirata ad attrarre capitali dall'estero (ad oggi con l'Irap, ad esempio, succede ancora il contrario).

**Il fatto di veder recepite normative europee tarate su dimensioni di grandi imprese o di multinazionali, che non possono essere applicabili al nostro tessuto, comporta il grave rischio di portarci fuori dalla competizione internazionale.**

Dobbiamo con forza riconoscere la differenza tra una piccola, una media e una grande impresa. La domanda è: si è grandi per il numero di occupati o per il fatturato o per la capacità di essere presenti in mercati importanti?

Dobbiamo capire se una piccola impresa deve diventare grande per competere o diventa grande perché sa competere sui mercati internazionali. Su questo devono essere concentrati gli sforzi.

Una vera ripresa con numeri significativi non ci sarà sino a quando le imprese italiane, in un Paese privo di materie prime come l'Italia, dovranno confrontarsi con questi tre elementi negativi:

- **Costo del lavoro (cuneo fiscale) più alto d'Europa** e retribuzioni ai dipendenti in proporzione ai nostri principali competitor fra le più basse: fatta 100 la busta paga di un dipendente il carico aziendale è pari a 246;
- **Costo dell'energia più alto d'Europa:** nella fascia dei consumi delle PMI (fra i 2.000-20.000 Mwh) il differenziale Italia –EU27 è del +86% (Fonte EUROSTAT);
- **Disimpegno degli istituti bancari dal finanziamento alle PMI.**

Le nostre PMI non hanno accesso alla Borsa.

Il sistema bancario è ancora l'unico strumento che hanno le imprese per finanziarsi.

**Ma l'applicazione esatta dei canoni di Basilea 3 da parte delle banche valuta i rating soltanto dal punto di vista quantitativo, valori che per loro natura le PMI hanno in misura minore in considerazione anche degli otto anni di crisi da cui arriviamo.**

Di conseguenza le banche oggi non sanno più fare credito e non sanno più capire chi ha un progetto valido, se un'azienda è sana. Le nostre aziende vengono esaminate con parametri di controllo per il rating di Basilea3.

**Un'analisi più qualitativa che quantitativa valuterebbe più coerentemente il potenziale delle PMI dando a loro la possibilità di rilancio e di innovazione.**

Da questo punto di vista apprezziamo lo sforzo dell'ABI che insieme alle parti datoriali sta cercando di invertire la rotta attraverso le prime sperimentazioni della "Bussola della Qualità" uno strumento tecnologico innovativo e unico pensato per rafforzare i rapporti tra aziende e istituti di credito attraverso una diversa valutazione delle imprese da parte delle banche in merito alla

concessione di crediti e finanziamenti iniziando a valutare seriamente il rating qualitativo di un'azienda nella valutazione del merito creditizio.

Questo può fare giustizia per molti imprenditori che negli ultimi anni si sono visti negare la possibilità di accedere a risorse preziose per effettuare nuovi investimenti, pur risultando meritevoli di fiducia e sostegno.

Infine rispetto ad alcuni temi che analizzeremo nelle osservazioni più puntuali successive, segnaliamo che nella manovra sarebbe opportuno intervenire anche su:

- un intervento organico sulla riforma della giustizia (societaria e civile) indispensabile per le aziende ed il rapporto tra le stesse;
- un intervento importante sulla spesa pubblica improduttiva in Italia;
- un maggiore intervento sulla riduzione del costo energetico;
- un' incisiva tutela del prodotto italiano con un urgente incremento della sorveglianza di mercato attraverso un maggior controllo degli Enti alla normazione volontaria e all'accreditamento.

Sullo sfondo resta da parte nostra massima collaborazione con le Istituzioni nel definire interventi di sostegno immediato e strategico per le popolazioni e le imprese del Centro Italia colpite dal sisma alle quali va la nostra vicinanza e supporto.

## Osservazioni sulle principali misure fiscali

Dal versante delle misure di carattere fiscale per le imprese la manovra è da apprezzare su molti aspetti (es.: **sterilizzazioni aumenti Iva e accise, proroga superammortamento 140%; proroga eco bonus, etc**), così come si apprezza lo spirito propositivo in un clima di incessanti difficoltà.

**Interessante sicuramente l'iper ammortamento.**

**La conferma del taglio Ires 2017 è un segnale**, ancorché per le PMI vi siano molte altre misure su cui (in termini sia equitativi che di semplificazione) sarebbe preferibile concentrare gli sforzi.

**Dal versante semplificazioni** però, dopo anni di speranze e tentativi di collaborazione, ci corre l'obbligo di segnalare il **forte malcontento**, già rilevato in questi giorni fra i collaboratori (dipendenti e in outsourcing) delle aziende che Confimi Industria condivide.

Inopportuna infatti ci pare l'accelerazione che dal 2017 dovranno subire gli operatori nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate a seguito dell'introduzione della **comunicazione Iva/spesometro trimestrale** (art. 4 D.L. 193/2016). Crisi a parte, gli operatori arrivano da 6 anni in cui hanno subito copiose modifiche agli adempimenti che hanno creato affanno e rilevanti disagi. Pertanto si richiede un saggio periodo di tregua.

Nutriamo talune perplessità anche sull'introduzione della **contabilità di cassa per le imprese minori** (art. 5 DDL Bilancio 2017) non tanto nel merito condivisibile dell'obiettivo di introdurre un sistema di cassa che porti equilibrio fra reddito effettivamente percepito e imposizione, quanto nel metodo giacché il principio di cassa è gestionalmente più complesso di quello di competenza, con conseguente aggravio di costi proprio in capo a soggetti che più di tutti soffrono di problemi di marginalità.

Alle imprese non può **piacere nemmeno la sterilizzazione che la manovra (art. 71 DDL Bilancio 2017) apporta alle novità (art. 1, co. 126, della legge di Stabilità 2016) che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 2017 in merito alla possibilità di recuperare l'Iva sulle procedure concorsuali già da inizio procedura e non più solo alla fine della stessa. Il problema degli insoluti** (non solo concorsuali) preoccupa molto Confimi Industria che al riguardo auspica l'introduzione di un procedura telematica di **"autogestione"** imprenditoriale in grado di innescare il ritorno del virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento fra le imprese.

Si rinvia, in merito, alla proposta illustrata nel prosieguo (e meglio dettagliata nell'allegato riportato in calce).

### Art. 4 D.L. 193/2016 - Comunicazione Iva e spesometro trimestrale

---

L'accelerazione che con le nuove **comunicazioni Iva trimestrali 2017** si vuole imprimere sulla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate appare in questo momento quantomeno inopportuna. Gli operatori arrivano da 6 anni in cui hanno subito copiose modifiche agli adempimenti<sup>2</sup> di cui solo

---

<sup>2</sup> Ne ricordiamo alcune, particolarmente significative, che si sono abbattute sulla generalità degli operatori e tutte in modo rocambolesco (cioè con ritardi, modifiche e rettifiche nell'emanazione della normativa secondaria attuativa e della prassi chiarificatrice): (i) riforma, nel 2010, dell'Iva comunitaria con introduzione dell'Intra servizi, compreso

poche percepite nel segno concreto della semplificazione (dichiarazioni d'intento ed abrogazione delle autocertificazioni per la responsabilità fiscale negli appalti sicuramente in questo senso). Adempimenti che la stessa Agenzia, indubbiamente impegnata su tanti fronti, ha avuto difficoltà a descrivere in modo chiaro creando **affanno e rilevanti disagi**.

Basti pensare proprio allo **spesometro** per la cui interpretazione gli operatori, ancora oggi, si devono letteralmente aggrappare a insufficienti risposte fornite a mezzo FAQ oppure all'appesantimento di adempimenti generato in capo ai sostituiti d'imposta (certificazione unica su tutte) e operatori vari per garantire l'operazione del 730 precompilato (la pur apprezzabile in termini di obiettivi ma, probabilmente, non altrettanto di priorità ed efficacia)<sup>3</sup>:

Nel 2017 peraltro arriveranno al pettine anche i nodi della riforma del D.Lgs 139/2015 in materia di bilancio (con la relativa riscrittura, da parte dell'OIC, di circa 20 principi contabili su 30 e le numerose questioni ad impatto fiscale ancora irrisolte); **non c'è spazio, quindi, per aggiungere nemmeno mezzo nuovo obbligo**.

In merito alle prospettive di futura estensione obbligatoria (a tutti) **della fatturazione elettronica** (per il momento formalmente facoltativa dal 2017 ma "surrettiziamente" già ricercata attraverso la novità in analisi) **va dosata con saggezza perché altrimenti il rischio è quello di favorire il processo di smantellamento delle piccole imprese in fortissima difficoltà**.

Confimi Industria **commenta quindi negativamente la parte della manovra 2017 che, pur rimanendo interessante su molti altri aspetti, va inopportuna a riscrivere una serie di adempimenti arrecando nocimento agli operatori**. In questo momento gli adempimenti, semmai, vanno ridotti e comunque agli operatori **serve almeno qualche anno di tregua**.

---

quello acquisti non imposto dalla direttiva Iva; (ii) introduzione, dal 2010, dello spesometro con regole continuamente variate dal 2011 al 2013 e, ad oggi, tutt'ora in parte incomprensibili; (iii) introduzione, dal luglio 2010, della comunicazione black list variata nel 2013 e paradossalmente complicata nella gestione soglie con il decreto semplificazioni n. 175/2014; (iv) introduzione, dal 2012, della comunicazione telematica dei beni concessi in godimento a soci, familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti o capitalizzazioni; (v) introduzione, dal giugno 2014 (con estensione generalizzata dal marzo 2015) dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA; (vi) introduzione, dal 2015, della Certificazioni unica (in ottica 730 precompilato) con scadenze problematiche e violazioni nemmeno ravvedibili; (vii) estensione, dal 2015, del reverse charge al settore pulizie, impianti e completamento edifici con un dettato normativo che la stessa Agenzia delle Entrate (con non poco imbarazzo) ha dovuto definire "atecnico" (C.M. 14/E/2015); (viii) introduzione, sempre dal 2015, del sistema dello *split payment* in base al quale gli enti pubblici non pagano più l'Iva ai propri fornitori che così vedono aumentare i propri crediti erariali e le conseguenti difficoltà finanziarie; (ix) insostenibili (tanto per i contribuenti quanto per i comuni) modifiche ad IMU e TASI che si susseguono in modo incessante ed irrazionale dal 2012.

<sup>3</sup> Il primo anno (2015) l'operazione ha creato disagi a tutti e i risultati sono risultati poco lusinghieri (cioè la maggior parte dei contribuenti ha continuato comunque a rivolgersi a CAF e professionisti). Nel secondo anno (2016) l'operazione è stata potenziata con l'aggiunta, in particolare, delle spese mediche (che però spesso – farmaci compresi – non sono state trasmesse) e delle detrazioni dei bonus ristrutturazione ed energetici. Sull'ampia diffusione di tale strumento fra i non addetti si nutrono perplessità giacché è l'impianto fiscale a monte (la disciplina Irpef e addizionali) che, nel suo complesso, continua ad essere estremamente complicato (anche per gli stessi specialisti). L'operazione, presentata come "semplificazione" per i contribuenti passa comunque per un aggravio ulteriore di adempimenti in capo a imprese e lavoratori autonomi sia generale (sostituiti d'imposta) che settoriale (medici, pompe funebri, ecc).

A giudizio di Confimi Industria **la nuova comunicazione trimestrale va quindi bocciata senza appello giacché rappresenta una riedizione della poco felice esperienza delle dichiarazioni periodiche Iva conosciute nel periodo 1998-2001**, con l'ulteriore pensante aggravio di inglobare nella medesima lo spesometro, pure nella forma ultra analitica (elenco ed estremi di tutte le fatture attive, passive, bollette doganali e note di variazione, distinte per tipologia di operazione); non controbilancia il disagio né il poco lusinghiero riconoscimento di un credito d'imposta di € 100 per i soggetti con volume d'affari fino a € 50.000, né l'abrogazione della comunicazione black list e dell'Intra acquisti giacché, abbiamo ragione di ritenere, gran parte di tali informazioni saranno verosimilmente incorporate nella nuova comunicazione.

Il tutto **a fronte di sanzioni** di € 25 per ogni fattura omessa o trasmessa con dati errati (con tetto massimo di € 25.000 e senza cumulo giuridico) e da € 5.000 a € 50.000 per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati ai fini della liquidazione periodica e senza, peraltro, che sia stata minimamente presa in considerazione (in cambio di una dichiarazione mensile/trimestrale, anche ai fini dei rimborsi Iva, come vorrebbe la direttiva) l'idea di rinunciare alla dichiarazione annuale Iva i cui termini, peraltro, verranno pure accorciati (febbraio nel 2017 e aprile dal 2018) abbandonando definitivamente l'ultimo baluardo della riforma del '98 legata all'introduzione della tanto sbandierata semplificazione (così veniva chiamata all'epoca) attraverso l'unificazione delle dichiarazioni.

**Confimi Industria propone e suggerisce quindi:**

- 1) di rinviare di almeno 3 anni l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 4 in analisi;
- 2) di favorire, nel frattempo, misure in grado di promuovere vantaggi concreti per l'adesione spontanea al sistema di fatturazione elettronica di cui al D.Lgs 127/2015 (quelli attualmente previsti non sono così significativi) e non, invece, surrettiziamente imposti rendendo oltremodo problematica la gestione amministrativa per chi non vi aderisce.

**Confimi Industria non è contraria, sia chiaro, allo sviluppo tecnologico ma ritiene che la semplificazione**, per poter esser considerata tale da tutti gli attori (e non solo unidirezionalmente dall'Amministrazione finanziaria), debba **passare per l'adesione spontanea e non, invece, coercitiva**. Se il vantaggio è tangibile, non c'è bisogno di imporlo: è stato così per il passaggio dalla fattura manuale a quella generata con il PC, per il passaggio dalla contabilità manuale a quella tenuta in modalità meccanografica oppure per la diffusione di internet e della posta elettronica ordinaria.

Art. 67 co.3-7 - Scontrini fiscali e lotteria nazionale (dal 2018)

**L'idea non è nuova, viene dall'Oriente (Cina per la precisione) ed è più che apprezzabile.** Potrebbe essere molto efficace e nemmeno particolarmente invasiva giacché viene lasciata al consumatore cliente la possibilità di scegliere se far indicare sullo scontrino o meno (in questo caso rinunciando all'estrazione), il proprio codice fiscale. Ancorché, anche in questo caso, l'obiettivo sia quello di spingere verso la telematizzazione della trasmissione degli scontrini o delle fatture, in questo caso l'iniziativa è condivisibile poiché non è imposta né coercitivamente né in modo spiccatamente surrettizio.

**Come già precisato Confimi Industria è favorevole all'innovazione e alla telematizzazione degli adempimenti ma solo a condizione che vengano create le condizioni per un'adesione spontanea dell'innovazione.**

Art. 5 del DDL - Contabilità di cassa per le imprese minori

---

**Negativo il giudizio di Confimi Industria invece per quanto riguarda la nuova contabilità di cassa** per le imprese in semplificata (quelle fino a 400/700 mila euro di ricavi) **anche se la critica è rivolta al metodo e non tanto all'obiettivo** sotteso che è condivisibile e che mira (attraverso la adozione del principio di cassa) a superare le anomalie di un sistema fiscale che pretende di riscuotere imposte dai contribuenti (in questo caso le imprese minori) che non hanno ancora incassato i propri proventi.

Secondo Confimi Industria quindi è solo la cura ad essere sbagliata perché il regime di tassazione di cassa non produce semplificazioni ma alimenta complicazioni amministrative (tenuta di un registro cronologico attraverso il quale monitorare anche cassa e banca); complicazione che, per tali soggetti, porterà ad un **aggravio dal 40 al 60% dei tempi e costi** per la tenuta della contabilità.

Al riguardo per nulla pratica (e quindi non risolutiva) appare l'alternativa (al registro cronologico) offerta attraverso l'elencazione in negativo sui registri Iva delle fatture non pagate/incassate; tale alternativa, di fatto, richiede comunque un monitoraggio completo cassa/banca oltre ad una difficile riconciliazione fra diversi periodi d'imposta.

Contraddittorio, rispetto alle finalità, appare anche il "rimedio" (opzionale con vincolo triennale) concesso a chi vorrà scegliere di legare alla data di registrazione Iva la presunzione di incasso/pagamento; molto più semplice sarebbe stato lasciare intatto l'art. 18 del dpr 600/1973 con le contabilità semplificate ed eventualmente consentire opzionalmente la contabilità di cassa a chi potrebbe gestirla senza troppi disagi (probabilmente parrucchiere, barbieri e poco altro); non è questa la situazione di molte delle imprese minori che lavorano con incassi differiti e hanno i maggiori problemi di insoluti.

Secondo Confimi Industria infine una più efficace soluzione **alternativa** ci sarebbe se solo si valutasse di perseguire il medesimo obiettivo attraverso un **approccio che non obblighi il paziente (l'impresa) a prendere l'antibiotico tutto il tempo dell'anno**, ma come è ragionevole che sia, solo in caso di malattia (e cioè quando arriva l'insoluto sul credito).

**La soluzione (sintetizzata nel paragrafo che segue) sarebbe alla portata di mano se solo si volesse posare gli occhi sulle maglie larghe concesse dall'articolo 90 della Direttiva 2006 112/CE (direttiva Iva).**

Art.71 DDL – Retromarcia sulle modifiche alla disciplina IVA delle note di variazioni per fallimenti e una possibile soluzione alternativa per contrastare gli "insoluti".

---

Alle imprese **non piace** la sterilizzazione che la manovra apporta alle novità (art. 1, co. 26, della legge di Stabilità 2016) che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 2017 in merito alla possibilità di recuperare **l'Iva sulle procedure concorsuali** già da inizio procedura e non più solo alla fine della stessa.

Sono evidenti le pesanti perdite che avrebbero inesorabilmente avuto tali novità sulle casse erariali. Ricadute ben più ampie<sup>4</sup> di quanto evidenzia la relazione tecnica all'art. 71, altrimenti, per tali cifre, sarebbe incomprensibile la "retromarcia" proposta dalla manovra.

## **Estratto relazione tecnica**

La relazione tecnica alla disposizione sopra richiamata ha stimato i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018 – 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	-340	-340	0

*in milioni di euro*

Pertanto, coerentemente con quanto precedentemente stimato, si ritiene che il ripristino della situazione precedente alla legge di stabilità 2016 determini effetti finanziari di pari importo e di segno inverso. Di seguito il profilo degli effetti finanziari espresso in milioni di euro:

	2017	2018 – 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	+340	+340	0

*in milioni di euro*

## **Proposta: l'alternativa a costo zero per l'Erario**

In luogo dell'abbandonata modifica all'art. 26 del dPR 633/72 Confimi Industria auspica l'introduzione di procedure di **autogestione imprenditoriale** (telematicamente monitorate dall'Agenzia delle Entrate) in grado di sfruttare le possibilità offerte dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che consente agli Stati di riconoscere il recupero dell'Iva anche a fronte di un semplice insoluto.

**Secondo la proposta di Confimi Industria (meglio dettagliata nell'allegato riportato in calce) basterebbe, in sostanza, introdurre una procedura automatizzata che, nel B2B, consenta (facoltà) al fornitore di emettere una nota di accredito per il recupero dell'Iva sugli insoluti subiti costringendo contestualmente il cliente debitore a riversarla all'Erario (pena possibili verifiche mirate).** Estendendo gli effetti di tale procedura anche alla sospensione della deducibilità (IIDD ed IRAP) del costo in capo al debitore insolvente e con possibilità per il fornitore, quantomeno per le imprese minori, in occasione della singola procedura di auto recupero, di optare, altresì, per la tassazione di cassa del ricavo si otterrebbero una serie di effetti positivi fra i quali:

- (i) ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento fra le parti (l'effetto deterrenza della procedura monitorata dall'Agenzia sarà efficace in tal senso) evitando così di dover ancora riscontrare imprese che falliscono per il mancato incasso dei propri crediti;
- (ii) effetti positivi per il ciclo economico;

<sup>4</sup> A giudizio di Confimi Industria, considerando che i dati Cerved, anche nel 2015, hanno rilevato circa 15.000 fallimenti, ipotizzando (estremizzando ma in difetto) un passivo medio di forniture ivate di € 1.000.000 per procedura, non è improbabile stimare che l'Iva recuperabile dai fornitori (dal 2017 ad inizio procedura) sarebbe potuta arrivare a toccare € 2.700.000.000 (€ 15.000.000.000/1,22\*0,22) con effetti differenziali che si sarebbero tuttavia assorbiti con il trascorrere degli anni (cioè entro i 6/7 anni che rappresentano il tempo medio di una procedura fallimentare).

- (iii) effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; la temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);
- (iv) rimuovere la paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa;
- (v) rendere superflua l'adozione della complessa (e costosa) contabilità di cassa prevista dall'art. 5 del DDL per le imprese minori;
- (vi) agevolare un'immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle entrate che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

## Art. 68 DDL - Introduzione dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa)

---

Introduzione nuovo art. 55-bis del TUIR. Le novità riguarda la possibilità, per imprese individuali e società di persone, in regime di contabilità ordinaria, di optare (con vincolo quinquennale) per l'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella dell'IRES (24% dal 2017), prevedendo la deducibilità dalla base imponibile IRI delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

Si trattava di un tassello mancante nell'attuazione della delega di cui alla legge 23/2014 che determina uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo quindi più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica. **Si ritiene che la norma possa generare, anche in tali soggetti, un positivo effetto capitalizzazione attraverso il mancato prelievo e reinvestimento in azienda degli utili.** A noi sembra che tale effetto, di fatto, fosse già perseguibile, anche dai citati soggetti, attraverso la costituzione di srl ad 1 euro (ottenendo sostanzialmente i medesimi effetti fiscali) ancorché la differenza principale sia rappresentata dalla tassazione del prelievo (regime di dividendi per le società di capitali ordinarie; tassazione progressiva Irpef per imprenditore individuale o soci trasparenti) e, verosimilmente, dalla contribuzione Inps. La proliferazione di ulteriori regimi rischia di produrre l'effetto di aggravare ulteriormente l'estrema complessità dell'ordinamento fiscale, tuttavia, si tratta, comunque, di una scelta opzionale e quindi il contribuente potrà liberamente scegliere se adottarla o rinunciarvi.

Modifica art. 116 TUIR. Le modifiche introdotte consentono anche alle società di capitali a ristretta base societaria (10 soci/20 per le cooperative con volume di ricavi non superiori a quelli previsti per l'applicazione degli studi di settore) di optare per il regime IRI. La scelta è volta ad evitare la disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra le società di persone commerciali in contabilità ordinaria e quelle società di capitali.

## Riduzione Ires dal 2017 – alternative di maggiore interesse per le PMI

---

**La conferma della riduzione (dal 27,5 al 24%) già introdotta dalla legge di stabilità 2016 va giustamente nel segno della riduzione della pressione fiscale sul reddito d'impresa ma non entusiasma le PMI giacché la maggior parte di benefici andranno a poche grandi società. Più**

del 50% del risparmio che sarà originato dal taglio dell'Ires dal 2017 si riverserà, infatti, a vantaggio dello 0,62% delle società di capitali (statistiche 2013 MEF-DPF).

Secondo Confimi Industria **qualsiasi risorsa andrebbe invece prioritariamente dirottata** a favore di su misure in grado di:

1. semplificare l'applicazione delle imposte e garantire maggiore equità impositiva attraverso:

**a) eliminazione disciplina indeducibilità interessi passivi eccedenti 30% ROL;**

*E' necessario modificare la disciplina dell'art. 96 del TUIR sulla indeducibilità (teoricamente temporanea) degli interessi passivi che eccedono il 30% del ROL. Questa norma è stata riscritta nel 2008 "spalmando" su tutte le PMI il gettito che prima era "assicurato" dalla disciplina sulla "thin capitalization" che invece interessava solo le imprese di maggiore dimensione. La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui: le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente. Nell'attuale contesto la norma è inadeguata e va bloccata. Le imprese non possono continuare a pagare le imposte su redditi (gli interessi passivi indeducibili) che non hanno avuto.*

**b) eliminazione indeducibilità IMU immobili produttivi;**

*In merito all'IMU sugli immobili produttivi è appena il caso di formulare qualche osservazione in merito alla disparità di trattamento che subiscono opifici e capannoni rispetto ad altri immobili. Dal 2013 l'Imu è stata tolta sull'abitazione principale (dal 2016 anche la TASI). Analogo privilegio è riservato dal 2014 anche alle stalle (fabbricati strumentali rurali). Prima della soluzione proposta dalla legge di stabilità 2016 sui capannoni delle imprese manifatturiere si volevano tassare anche i macchinari. Il capannone è la casa dell'impresa ma a differenza delle abitazioni civili (quelle dove abitano i cittadini), il capannone è un fattore produttivo (non speculativo) in cui lavora l'imprenditore con i propri dipendenti (i cittadini stessi) e ciononostante viene tartassato almeno 5 volte: (1) con l'IMU (il cui carico, dal 2012, è pressoché raddoppiato); (2) con la TASI; (3) con l'ineducibilità dell'80% dell'IMU ai fini IRES/Irpef; (4) con l'ineducibilità dell'IMU ai fini Irap; (5) con l'ineducibilità (ai fini IRES/Iref ed IRAP) del valore del suolo/terreno su cui sorge l'immobile. E' necessario distinguere gli immobili speculativi da quelli produttivi riducendo drasticamente il carico impositivo su questi ultimi partendo, quanto meno, dal riconoscimento dell'integrale deduzione ai fini IIDD ed IRAP delle imposte locali (IMU e TASI).*

**c) eliminazione definitiva dell'IRAP;**

*Positiva la misura introdotta dalla legge di Stabilità 2015 relativa all'eliminazione, appunto dal 2015, dell'Irap sul costo del personale a tempo indeterminato ma è necessario spingere sull'eliminazione totale dell'imposta. (Confimi Industria auspica una road map che porti all'eliminazione totale nel breve periodo – max 5 anni). Da oltre 18 anni l'Irap è fonte di imposizioni inique e complicazioni gestionali indescrivibili che si abbattono su chi produce in Italia favorendo la delocalizzazione. Si suggerisce: (1) l'introduzione, immediata, dell'esenzione per le imprese con bilanci in perdita nel rispetto del dettato costituzionale della capacità contributiva consentendo, altresì, il riporto del valore aggiunto negativo (VAP) a riduzione del VAP degli esercizi successivi; (2) l'introduzione della deducibilità*

*totale del costo del lavoro, in qualsiasi forma o modalità; (3) l'adozione di altre misure per arrivare alla progressiva eliminazione attraverso meccanismi semplici quali la riduzione dell'aliquota nominale ordinaria (attualmente al 3,9%).*

**d) ripristino deducibilità dignitosa costi autovetture (art. 164 Tuir);**

*Al fine di riallineare l'enorme differenza fra il reddito lordo civilistico e quello fiscale (base imponibile), va ripristinata la deducibilità dei costi per le autovetture aziendali. L'attuale deducibilità limitata al 20% è un'offesa che contrasta con il principio di capacità contributiva. E' opportuno reintrodurre misure dignitose di deducibilità, soprattutto per le imprese con pochi veicoli che vanno ben oltre il numero dei soci (o familiari) che compongono la compagine societaria. Un'impresa di due soci con 70/80 dipendenti e un parco di 30/40 veicoli non rappresenta certo una situazione in cui i soci possano fare un uso privato smodato. In ogni caso, le normative recentemente introdotte (comunicazione dei beni in uso ai soci prevista dal D.L 138/2011 e obbligo aggiornamento dei nominativi degli utilizzatori nelle carte di circolazione) già rappresentano un presidio in grado di contrastare eventuali abusi.*

**e) eliminazione definitiva della TASI e semplificazione IMU;**

*TASI: si tratta di un balzello dai presupposti "intangibili" foriero di complicazioni che è riuscito a far impazzire Uffici comunali, consulenti, CAF e tutte le famiglie d'Italia (inquiline o proprietarie). La TASI è stata opportunamente già eliminata (dal 2016) sull'abitazione principale non di lusso. La TASI, però, va eliminata definitivamente per tutti gli immobili poiché l'analisi delle troppo particolareggiate ed eterogenee (per non dire bizzarre) delibere comunali non sono gestibili se non a scapito di oneri che spesso e volentieri superano l'entità del tributo. Per l'IMU va tolta qualsiasi potestà regolamentare ai comuni. Le casistiche (massimo 15) vanno individuate e codificate in modo uniforme per tutta Italia. Le aliquote le decidono i comuni che si devono limitare a compilare una tabellina. Le difficoltà delle stesse software house nel fornire agli operatori professionali software con banche dati complete di casistiche, aliquote e detrazioni precaricate, sono ampiamente note alla cronaca.*

- 2. ridurre il costo del lavoro** (partendo dalla già citata eliminazione dell'Irap sul lavoro in qualsiasi forma, anche a tempo determinato od occasionale);
- 3. ridurre il costo dell'energia**, per le imprese manifatturiere che producono nel territorio garantendo quindi posti di lavoro in loco.

Secondo Confimi Industria, in particolare, **andrebbe rovesciato il paradigma sulla riduzione della pressione fiscale, agendo prioritariamente sulla riduzione della pressione sui fattori produttivi (lavoro ed energia in particolare) al fine di realizzare prodotti competitivi per l'esportazione;** tassare (eventualmente anche di più) gli utili (maggiori vendite e maggiori utili) realizzati grazie ad un costo dei fattori produttivi più competitivo (gli imprenditori riuscirebbero a piazzare maggiori volumi di vendita nei mercati internazionali e la bilancia commerciale e le casse dello Stato trarrebbero innegabili benefici; gli imprenditori percepirebbero, altresì, un clima meno ostile e più competitivo del sistema Paese). Al fine di favorire manodopera locale andrebbe, altresì, favorita la riduzione della tassazione sugli insediamenti produttivi "indigeni" (cioè quelli realizzati in Italia) e solo in via subordinata quella mirata ad attrarre capitali dall'estero (oggi con l'Irap, ad esempio, succede ancora il contrario).

## Art. 3 DDL - Proroga super ammortamento 140%

---

**Assolutamente apprezzabile la proroga al 2017 e, previo pagamento di acconto almeno pari al 20%, agli investimenti effettuati entro il 30/6/2018.**

Con l'agevolazione del super ammortamento al 140% (100 contabile 40 extracontabile) introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e in proroga con la legge di bilancio 2017 si è finalmente compreso che servono misure significative e di semplice gestione. Abbandonando il consueto approccio incrementale (rispetto alla media del quinquennio precedente) la norma agevola, infatti, *sine die* gli investimenti in beni strumentali nuovi (anche in leasing) esclusi fabbricati e costruzioni, beni con aliquota inferiore al 6,5% e qualche altro bene elencato nella tabella allegata alla legge di Stabilità 2016. Con la proroga 2017 vengono altresì escluse le auto aziendali e quelle concesse in benefit ai dipendenti.

## Art. 3 DDL - Iper ammortamento 250%

---

**Interessante l'introduzione (per il medesimo periodo di cui sopra) dell'iperammortamento al 250% (100 contabile e 150 extracontabile) per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave fabbrica 4.0.**

Per quanto puntuale, non completamente agevole potrebbe risultare l'interpretazione della lista dei beni iperammortizzabili contenuti nell'allegato A della norma.

**Tuttavia vanno monitorati gli effetti, in termini occupazionali, nel caso di massicce e (comunque improbabili) celeri trasformazioni degli insediamenti produttivi in "fabbriche 4.0".**

Assolutamente condivisibile l'estensione del beneficio, ancorché nella misura più contenuta del 140%, ai beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali « Industria 4.0 » (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) elencati nell'allegato B della norma.

## Art. 4 - Credito d'imposta ricerca e sviluppo

---

È prevista la proroga di un anno (fino al 2020 anziché 2019) per il sostenimento delle spese agevolabili con il credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013. E' previsto altresì l'incremento con unificazione al 50% (senza più distinzione quindi fra spese agevolabili al 25 e spese agevolabili al 50%) della misura dell'agevolazione dal calcolarsi sulla spesa incrementale rispetto alla media del triennio precedente a quello in corso al 31/12/2015.

**Si condividono le misure di rafforzamento delle agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo anche se le risorse che prevedono altresì l'innalzamento da € 5 milioni € 20 milioni del massimale di credito d'imposta andrebbero più equamente dirottate su altre misure maggiormente fruibili anche dalle PMI (vedi retro).**

## **Art. 2 – Bonus ristrutturazioni, risparmio energetico**

---

**Positiva la proroga al 2017 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e bonus (fino a € 10.000) per acquisto mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata<sup>5</sup>.**

**Positiva anche l'estensione per 5 anni (fino al 31 dicembre 2021), in misura maggiorata (70 o 75% fino a € 40.000 per unità che compongono l'edificio), per gli interventi di efficienza energetica realizzati su parti comuni degli edifici condominiali (ed edifici IACP) laddove interessino l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.**

**Positiva altresì la proroga del credito d'imposta per la ristrutturazione di strutture ricettive (alberghi e agriturismo).**

**Per quanto concerne i sempre più drammatici aspetti sismici le agevolazioni - quinquennali e cioè fino al 31 dicembre 2021 - sono state opportunamente potenziate ed estese anche alle aree ricadenti nella zona sismica 3 (2883 Comuni) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2013, oltre a quelle già previste per le zone 1 (705 Comuni) e 2 (2204 Comuni).**

Infine sono certamente apprezzabili anche le misure nei confronti della **prevenzione del dissesto idrogeologico**, con l'auspicio che non rimangano parzialmente al palo come successo qualche tempo fa.

## **Art. 85 DDL - Aliquote accise ed Iva**

---

L'aumento di 3 punti dall'aliquota Iva del 10% slitta dal 2017 al 2018.

Anche l'aumento di 3 punti dell'aliquota del 22% slitta al 2018 con ulteriore aumento di 0,9 punti dal 2019. L'aumento accise previsto dalla Stabilità 2014 è inoltre abrogato. **Tali misure sono apprezzabili e si auspica che la sterilizzazioni sia in futuro considerata anche per la salvaguardia 2018. La crisi dei consumi interni non può assolutamente assorbire ulteriori aumenti delle citate aliquote.**

**Art. 69 DDL – Proroga rivalutazione valore acquisto dei terreni e partecipazioni nonché rivalutazione beni d'impresa**

---

Si tratta dell'ennesima riapertura. Nulla quaestio.

---

<sup>5</sup> Non risulta riproposta, invece, l'incentivo per l'acquisto delle abitazioni da parte delle giovani coppie (un componente under 35) che fino al 31 dicembre 2016 prevede la possibilità di arredare la casa con lo sconto del 50%, fino a un massimo di 16.000 euro.

Art. 70 DDL – Riapertura dei termini assegnazione, cessione beni ai soci ed estromissione immobili dal patrimonio

---

**Positiva la riapertura dei termini considerata la complessità della materia ed il ritardo con cui sono arrivati i chiarimenti decisivi (settembre) da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

Art. 5 D.L. 193/2016 - Dichiarazione integrativa a favore

---

**Si apprezza il fatto che, ancorché spinti dalle recenti conclusioni della cassazione a sezioni unite (n. 13378 SU del 30/6/2016) non si sia impiegato troppo tempo a recepire (finalmente) il principio in base al quale (pur con sfumature diverse) è ravvedibile oltre l'anno (ed entro i termini dell'accertamento) sia la dichiarazione a favore dell'Erario che quella a favore del contribuente.**

Art. 1 e 6 – Soppressione Equitalia e definizione agevolata cartelle

---

Con la soppressione di Equitalia e l'incorporazione nell'Agenzia delle Entrate il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto fiscale "senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento" è trasferito alla nuova Agenzia delle entrate-riscossioni "previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità". Si teme che i costi della macchina della riscossione, quindi, non diminuiranno e alla fine da una parte o dall'altra dovranno saltar fuori.

**La consolazione comunque è che dopo 8 anni sembra sia la volta buona, per chi ha visto lievitare esageratamente il conto per colpa di effettive difficoltà legate alla crisi finanziaria, di vedere eliminare interessi di mora (attualmente 4,13%) e maggiorazioni sanzionatorie (quota capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, invece, rimangono). Per costoro andrebbero tolti anche i non trascurabili "aggi di riscossione" (vedi tabella) e "spese di notifica" che, invece, rimangono (per espressa previsione normativa). Per tutti gli altri (evasori incalliti) il conto, però, non andrebbe ridotto di nemmeno un centesimo ma distinguere gli uni dagli altri (sui grossi numeri) non è certo un'attività agevole.**

**Non convince, comunque, il numero massimo di sole 4 rate (con interessi annui del 4,5% che, quindi, rispuntano) entro le quali i contribuenti dovranno eseguire i pagamenti per ottenere i benefici della "rottamazione". Chi era in effettiva difficoltà prima lo sarà anche a queste nuove condizioni. Secondo Confimi Industria andrebbe fatto uno sforzo per valutare un numero di rate significativamente più elevato.**

Aggio e oneri di riscossione			
Pagamento della cartella	Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016	Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015	Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica	3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica	6% a carico del debitore	8% a carico del debitore	9% a carico del debitore

## Rapporto Fisco Contribuente nel contenzioso

Oltre all'abolizione di chiaro impatto mediatico di Equitalia a giudizio di Confimi Industria l'attenzione andrebbe spostata anche sull'esigenza di riequilibrare il **rapporto fisco-contribuente, vietando veramente (e non solo a proclami) che gli Uffici continuino a perseguire accertamenti su questioni meramente formali.** Al riguardo andrebbe quindi eliminata la possibilità per gli stessi di ricorrere in Cassazione quando perdono nei primi due gradi di giudizio (CTP e CTR) evitando che uno 0 a 2 a favore del contribuente si trasformi magicamente in un 3 a 2 a favore del Fisco. Al contribuente, peraltro, difendersi in Cassazione costa troppo e su questo l'Agenzia fa affidamento.

Secondo Confimi Industria mancano misure volte a eliminare il **potere di ingerenza dell'Amministrazione finanziaria sulle politiche di bilancio** (ammortamenti, accantonamenti, ecc); i verificatori devono limitarsi a riscontrare il rispetto dei limiti fiscali.

## Art. 4 co. 7 D.L. 193/2016 - Depositi fiscali Iva

In Italia dal 1° aprile 2017 l'istituto perderà appeal e gli operatori probabilmente sposteranno le immissioni in libera pratica (importazioni da paesi extra UE) presso le dogane di altri Paesi comunitari. Diminuiranno così i flussi in importazione presso le dogane Italiane con possibili ripercussioni anche occupazionali. Questo uno dei possibili effetti della novità in oggetto che introduce l'obbligo del depositario di versare l'Iva, in nome e per conto del depositante, al momento dell'estrazione per l'utilizzo e/o la commercializzazione in Italia di bene precedentemente introdotti a seguito di immissione in libera pratica.

## Osservazioni – Norme in materia di Previdenza e Lavoro

In fatto di mercato del lavoro, gli interventi previsti sono quasi tutti concentrati sul versante pensionistico, attraverso l'introduzione dell'APE, nelle sue tre forme:

1. volontaria, da almeno 63 anni di età, a carico del lavoratore con un costo medio del 4,6% per ogni anno di anticipo sulla pensione;
2. sociale, a carico dello Stato, per disoccupati, invalidi o con parenti 1° grado con disabilità grave, con un reddito lordo massimo di 1.500 euro e almeno 30 anni di contributi o 36 anni in costanza di rapporto di lavoro di tipo usurante, rischioso o “difficoltoso”;
3. imprese, a carico del datore di lavoro, da intendere come incentivo alla pensione anticipata nell'ambito di ristrutturazioni aziendali, prevedendo un'agevolazione fiscale che compensi in parte il costo del trattamento.

A queste si aggiungono la possibilità di pensione anticipata prima dei 62 anni senza la penalizzazione dal 2019, la RITA (rendita integrativa anticipata), che consente di riscattare la pensione complementare per avere una rendita temporanea nel periodo che manca alla pensione, la previsione di agevolazioni fiscali e incentivi per sfruttare il TFR accantonato in azienda, la quattordicesima per le pensioni minime, l'innalzamento della no tax area a 8.125 euro per i pensionati sopra i 75 anni. Infine, viene razionalizzato il cumulo dei contributi per raggiungere la pensione anticipata, contando anche il riscatto della laurea, sempre con calcolo della pensione prorata in base alle regole delle diverse gestioni.

A questo quadro si aggiungono due misure per le imprese:

1. **un apprezzabile incremento delle soglie di ingaggio della tassazione agevolata sui premi di produttività**, che sarà ammessa fino a 3.000 euro (dagli attuali 2.000), incrementati a 4.000 nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro (dagli attuali 2.500), per lavoratori con reddito fino a 80.000 euro (dagli attuali 50.000), unita a razionalizzazione nella disciplina complessiva (viene unificata l'aliquota anche per la partecipazione dei lavoratori all'azionariato, e per prestazioni di welfare aziendale);
2. al posto dello sgravio contributivo generalizzato sui nuovi assunti a tempo indeterminato, introdotto nel 2015 e che si è rilevato un flop non appena nel 2016 è stato drasticamente ridotto, **viene introdotto uno sgravio contributivo totale (per 36 mesi, con un tetto massimo di 3.250 euro annui)** sull'assunzione di giovani che abbiano svolto un periodo di alternanza scuola – lavoro, di tirocinio curriculare o di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

### Osservazioni

**Se l'estensione del raggio d'azione dei premi di produttività è senz'altro apprezzabile, merita qualche considerazione in più l'incentivazione sull'assunzione di giovani.**

E' vero che questi rappresentano una delle categorie più deboli nel mercato del lavoro italiano, tanto è vero che i risultati migliori del *doping* indotto con gli sgravi 2015-2016 (soprattutto 2015) si sono concentrati principalmente a favore di lavoratori sopra i 50 anni: le aziende che hanno ricominciato ad assumere preferiscono, generalmente, manodopera e forza-lavoro più formata e/o con maggiore esperienza.

Peraltro va osservato che la misura non potrà entrare a regime rapidamente dato che l'alternanza scuola-lavoro stenta a decollare (così come l'apprendistato apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione, ancora non attuabili in molte Regioni), tanto è vero che lo stanziamento previsto nella LdS 2017 è di soli 7,4 milioni di euro per il 2017, che salgono a 40,8 milioni di euro per il 2018, a 86,9 milioni di euro per il 2019, per poi scendere gradualmente a 84,0 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022: in pratica, è una scommessa incentrata sul biennio 2019-2020.

**Resta però irrisolto il nodo di fondo: va ridotto per tutti, in maniera strutturale, il cuneo fiscale e contributivo, cioè la differenza tra il costo del lavoro pagato dalle aziende e il salario netto percepito in busta paga dai loro dipendenti.**

In questa direzione (a parte, appunto, l'estensione della tassazione agevolata, che però non riguarda né la generalità dei lavoratori, né tantomeno la generalità dei loro redditi), bisogna accontentarsi della promessa per il 2018 quando il Governo riformerà l'Irpef.

**A questa considerazione non può sottrarsi nemmeno la valutazione sulle misure in materia pensionistica, APE *in primis*.** Una stima sui costi di questa misura (la versione "sociale", ovviamente) si attesta su 1,44 miliardi (720 milioni l'anno) per una platea di 30.000 beneficiari per anno, nell'ipotesi ottimistica che 10 mila soggetti anticipino di 12 mesi, altri 10 mila di 24 e altri 10 mila ancora di 36 mesi.

Soldi spesi per aumentare il numero dei pensionati, nonostante il nostro rapporto attivi/pensionati sia già preoccupante (1,36 attivi per ogni pensionato, mentre in un sistema dovrebbe essere almeno di 1,50), considerando che il nostro sistema è ancora a ripartizione (i contributi dei lavoratori attivi pagano le pensioni correnti).

**Dovremmo quindi puntare con ogni mezzo ad aumentare il numero dei lavoratori attivi, attraverso investimenti pubblici straordinari e l'incentivazione degli investimenti privati, che non può prescindere dalla riduzione del cuneo fiscale e del costo del lavoro.**

Altro Aspetto: i lavoratori in nero sono più di 30.000 nel terzo trimestre 2016 (fonte: Ministero del Lavoro, 24 ottobre u.s.), emersi da 103.348 accessi ispettivi. Il dato è in aumento di circa l'8%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i rapporti fittizi sono il 4% in più, rispetto ai dati rilevati nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno precedente.

Ma il dato forse più significativo è il notevole incremento (+45%) nelle violazioni sull'orario di lavoro: il segnale – preoccupante, ma che conferma quanto sia affermava poc'anzi – è che le imprese, anche quando hanno lavoro, oggi rinunciano ad assumere e incrementano l'attività dei dipendenti già in forza.

## **Altre considerazioni – Proposta FONDO DI SOLIDARIETA'**

Alle promesse per il settore industriale e manifatturiero fa da contraltare, da un lato, la decisa spinta al settore primario, attraverso l'esonero, totale e triennale, da contributi e Irpef, per i nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; dall'altro, l'insistenza sulle start-up innovative, sulle quali ora potrà investire direttamente (con i proventi ricordiamoci dei premi pagati da tutti) anche l'Inail, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento appositamente dedicati (art. 17).

**Il tutto mentre ancora manca secondo noi una seria riflessione sulle conseguenze, anche occupazionali e sociali, di una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche, meglio nota come "Industry 4.0".**

**Non si dimentichi, infatti, che gli ammortizzatori sociali *post Jobs Act* sono decisamente più rigidi e costosi, ma soprattutto che dal 1° gennaio 2017 sparisce l'istituto della mobilità, con le connesse agevolazioni per chi assume: a oggi, non è ancora dato di sapere se un lavoratore collocato in mobilità a fine 2016:**

- percepirà l'indennità per i residui mesi spettanti anche nel 2017;
- consentirà a chi l'assume a fine 2016 di godere dei residui mesi di sgravio anche nel 2017.

**Proposta:** a questo riguardo, si potrebbe pensare all'istituzione di un fondo di solidarietà, sulla falsariga di quanto avvenuto nel settore bancario (oltre 60.000 esuberanti a costo zero per lo Stato), finanziato attraverso lo 0,30% (o parte di esso) attualmente destinato, con esiti alterni, agli enti di formazione professionale (vale oltre 1 miliardo l'anno), da impiegare nei prossimi anni per finanziare l'uscita almeno delle fasce di lavoratori più deboli, senza oneri per il bilancio dello stato e per le stesse imprese.

## Osservazioni per il settore delle costruzioni

### **Messa in sicurezza del patrimonio immobiliare a seguito di eventi naturali (sismabonus)**

Come già rilevato nel corso delle audizioni sul progetto “Casa Italia” **riteniamo certamente positive le misure adottate dal Governo per la discontinuità che rappresentano rispetto al passato collocando la prevenzione sistematica e programmata del patrimonio immobiliare fra le strategie prioritarie del Paese.**

Tale scelta viene confermata nella Legge di bilancio 2017 che prevede una detrazione fiscale del 50% per interventi negli edifici collocati nelle zone a pericolosità sismica 1,2 e 3 fino ad un tetto di spesa di 96.000 euro recuperabili in 5 anni.

Ulteriori bonus sono previsti per il miglioramento delle classi di rischio e per le spese finalizzate alla verifica sismica.

Si ribadisce l'esigenza che gli incentivi vengano garantiti anche per le seconde case, caratteristica prevalente per la maggior parte dei Comuni colpiti dal sisma.

**La legge di Bilancio prevede la possibilità di cessione del bonus fiscale alle imprese.**

**Tale aspetto può risultare un importante stimolo ma non si conoscono ancora le modalità di attuazione che dovranno essere definite dall'Agenzia delle Entrate.**

**Non vorremmo che questa cessione risultasse difficilmente sostenibile per le micro e pmi del settore.**

Si tratta di aspetti operativi molto importanti, non solo per la drammatica attualità (visto il ripetersi degli eventi sismici in questi giorni), ma anche per la portata potenziale: nel Paese vi sono 30 milioni di unità immobiliari, oltre il 40% è collocato nelle zone a più elevato rischio sismico (1 e 2) ed oltre il 70% degli edifici è stato realizzato in assenza di normativa antisismica.

E' quindi fondamentale creare meccanismi che siano realmente attuabili ed operativi.

Riteniamo altresì che, nella prospettiva di una strategia della messa in sicurezza e della riqualificazione del patrimonio immobiliare, **debbono essere incentivati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, aspetto ancora troppo ai margini delle politiche di riqualificazione in Italia.**

Pensiamo che sia giusto, quando ve ne sono le condizioni, incanalare gli incentivi in questa direzione; optare per la ricostruzione quando si individuano situazioni non recuperabili dal punto di vista della sostenibilità antisismica, idrogeologica, energetica.

### **Richiamo agli incentivi fiscali per riqualificazione energetica e ristrutturazioni**

Viene prevista una detrazione del 65% per effettuare lavori di efficientamento energetico su singole unità immobiliari fino al 31 dicembre 2017, periodo esteso al 31 dicembre 2021 per condomini e Iacp.

Continuiamo a ritenere che tali incentivi debbano essere stabilizzati per consentire alle famiglie ed agli stessi operatori economici una pianificazione di interventi, strategie ed investimenti imprenditoriali.

Certamente positivi gli incentivi ulteriori fissati per i condomini, fino al 70%, per gli interventi che riguardano almeno il 25% dell'involucro edilizio e fino al 75% con il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.

Per le ristrutturazioni la detrazione è del 50%, limitata al 31 dicembre 2017 ed anche in questo caso si richiede una stabilizzazione della misura.

Una valutazione positiva meritano altresì le misure che introducono un credito d'imposta per la ristrutturazione di alberghi ed agriturismi, misura estesa al 50% e prorogata fino al 31 dicembre 2019.

**Segue allegato**

Proposta di emendamento parziale all'art. 71 del DDL bilancio 2017 (AC 4127)

Novembre 2016

**Proposta di emendamento parziale  
all'art. 71 del DDL Bilancio 2017 (AC 4127)**

**Proposta per una soluzione al problema del ritardo nei pagamenti B2B  
attraverso una procedura automatizzata per il recupero Iva sull'insoluto e la  
sospensione della deducibilità del costo per il cessionario/committente (con  
benefici per le casse Erariali)**

Modificare il punto a) aggiungendo *“ovvero per effetto di procedura straordinaria delle grandi imprese in crisi”*.

Modificare il punto d) come segue: *“il comma 11 ed il secondo periodo del comma 5 sono abrogati.”*

Dopo la lettera d), aggiungere:

*“e) il comma 4 è sostituito con il seguente testo: La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:*

*a) nel caso di insoluto se il mancato pagamento risulta da ricevuta bancaria insoluta oppure nel caso di fornitura documentata da fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n.127/2015 oppure in altre situazioni di documentato insoluto individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo;*

*b) nel caso di fornitura di beni, anche tramite contratto di appalto, previo accordo stipulato in forma scritta, con la medesima procedura di cui alla lettera b), il fornitore, in caso di insoluto, può attivare iscrizione di pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del DL 59/2016, sul bene individuato dalla fattura e dal contratto e con efficacia a proprio nome, per l'imponibile, e a favore dell'Erario, per l'Iva”*.

Al DPR n. 917/1986 (Tuir) aggiungere la seguente disposizione:

*“Art. 99-bis – Indeducibilità degli insoluti*

*Ferme restando le altre disposizioni del TUIR nel caso di insoluto di fatture passive per le quali il fornitore abbia attivato la procedura di cui all'art. 26, comma 4, del DPR 633/72, il costo per il debitore non è deducibile, se non a fronte dell'effettivo pagamento. Il costo dedotto nell'esercizio di competenza, con insoluto che si manifesta in un esercizio successivo, va ripreso a tassazione e portato in deduzione solo a fronte e nei limiti dell'effettivo pagamento.*

*Rimane ferma l'imponibilità per competenza per il fornitore con possibilità per le piccole e microimprese di optare per la tassazione al momento dell'incasso previa evidenziazione della componente sospesa secondo procedure da fissare con apposito Decreto Ministeriale”*.

All'art. 5 del D.Lgs 446/97 aggiungere la seguente disposizione:

*“6. Le disposizioni di cui all'art. 99-bis del DPR 917/1986 trovano applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.”*

## Motivazioni

Ad oltre quattro anni dal recepimento della Direttiva 2011/7/CE (D.Lgs 192/2012) contro i ritardati pagamenti, sono purtroppo ancora troppo inefficaci le misure nel settore privato (oltre che non soddisfacenti quelle nei rapporti con le PA).

Come rilevano i dati dell'ultimo report 2016 della periodica indagine conoscitiva condotta a livello europeo da *Intrum Justitia*:

- il 63% delle aziende europee ritiene che il rifiuto di pagare alla data di scadenza sia intenzionale. In Italia **i ritardi sono intenzionali per il 75%** degli intervistati;
- in Europa il settore pubblico paga i propri fornitori in media dopo 36 giorni. La Pubblica Amministrazione italiana impiega in media 131 giorni. Il dato è in miglioramento, ma rimane in assoluto il peggior tempo di pagamento in Europa;
- i ritardi sono più elevati nelle transazioni B2B;
- in Europa il 33% delle aziende - circa 7.7 milioni - affermano che potrebbero assumere più personale se fossero pagate più velocemente. In Italia la percentuale è del 28% (oltre 1 milione di aziende).

Il ritardo nei pagamenti, complice il perdurare della crisi economica (o la troppo timida ripresa) e le difficoltà del sistema normativo e giudiziario a dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, richiede l'individuazione di procedure "*self managed*" che contribuiscano a riportare il virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B).

CONFIMI INDUSTRIA ha elaborato una possibile soluzione, di seguito descritta.

Trattasi di una proposta che si inserisce nel contesto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72<sup>6</sup> nonché della deducibilità dei costi ai sensi del DPR 917/1986 (TUIR) e ha lo scopo di:

- favorire il **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B), attraverso l'introduzione di una procedura che (monitorata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate) attivata su impulso facoltativo del creditore che riceve l'insoluto, sospende i benefici (detrazione dell'Iva e deducibilità del costo) che l'ordinamento tributario offre al cessionario/committente nonostante la sua insolvenza;
- rimuovere, quindi, la paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (vedi nel prosieguo Tavola 1);
- produrre effetti positivi per il ciclo economico;
- produrre effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; la temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);

<sup>6</sup> Da ultimo modificata dall'art. 1, comma 126, della L. n. 208/2015. Modifiche che avrebbero dovuto entrare in vigore per gli insoluti legati alle procedure concorsuali avviate dal 01/01/2017 ma i cui effetti (positivi per le imprese) saranno sterilizzati (azzerati) dalla manovra di bilancio 2017 (art. 71 del DDL Bilancio 2017, AC 4127).

- rendere superflua l'adozione della complessa (e costosa) contabilità di cassa prevista dall'art. 5 del DDL Bilancio 2017 per le imprese minori;
- agevolare un'immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle entrate che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

Rispetto alle novità introdotte nell'art. 26 dalla legge di Stabilità 2016 e che sarebbero dovute entrare in vigore dal 2017<sup>7</sup> e comunque anche rispetto alla versione vigente della norma, **la proposta riduce le perdite per le casse Erariali** derivanti dal recupero dell'Iva sui fallimenti da parte del creditore; la procedura attivata dal fornitore prima dell'eventuale fallimento del cliente rimuove, infatti, gli effetti negativi per le casse Erariali, atteso che l'Agenzia potrà telematicamente disporre delle informazioni per ascrivere nel passivo fallimentare l'eventuale Iva non riversata, oltre a disporre, laddove si valutasse un ulteriore rafforzamento della procedura, dell'eventuale garanzia abbinabile all'utilizzo della nuova disciplina (D.L. 59/2016) del c.d. "pegno non possessorio" attivata dal creditore insoddisfatto; anche la sospensione dell'indeducibilità dei costi per il debitore insolvente si muove a presidio delle ragioni del creditore nonché degli equilibri erariali.

La proposta, in sostanza, mira a introdurre una misura che si ritiene sia in grado di riportare in equilibrio i rapporti fra le parti, oggi eccessivamente squilibrati a favore del debitore che, oltre a confidare nei tempi della giustizia che tutela la sua inadempienza, gode di benefici fiscali paradossali. Il debitore che riceve una fattura, infatti, pur non avendola pagata può detrarre l'Iva e dedurre il costo risparmiando Ires ed Irap. Il suo fornitore, invece, oltre a non aver incassato un solo euro, deve versare Iva, Ires ed Irap (vedi Tavola 1 nel prosieguo).

### La soluzione nel dettaglio

Questo il possibile funzionamento che potrebbe essere delineato da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore emette una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva. In questo modo il fornitore recupera l'Iva precedentemente versata ed obbliga il cliente inadempiente, che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore, a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate in modo che l'Agenzia medesima possa celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; **per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;**
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrà (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevede il nuovo comma 6 dell'art. 26), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del

---

<sup>7</sup> Vedi nota 1.

cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc;

- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro conferma il comma 6 dell'art. 26 introdotto dalla legge di stabilità 2016);
- f) il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisce altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d), consentono all'Agenzia di disporre di un **archivio che evidenzia le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente**; è opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul **cassetto fiscale** del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno.

La procedura può sembrare complessa, ma in realtà si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, nonché l'eventuale possibilità (vedi nel prosieguo) di subire l'attivazione di un pegno non possessorio sul bene acquistato, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano della generale situazione di crisi) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

### Modifiche alla disciplina IIDD ed Irap

In mancanza di rimozione (pagamento) dell'insoluto (almeno entro la chiusura dell'esercizio), l'adempimento di cui al retro citato punto d) non risulterà posto in essere e pertanto il cessionario/committente dovrà sospendere la deducibilità del costo ai fini dell'Ires/Irpef ed Irap (la procedura telematica consentirà all'Agenzia di avere automaticamente un archivio che conterrà tali informazioni ai fini dell'azione accertativa). La sospensione della deducibilità del costo in capo al cessionario/committente, ferma restando l'imponibilità in capo al fornitore, porterà benefici per i saldi finanziari dell'Erario sia nel caso di insoluto sia nel caso, che si auspica, in cui il meccanismo spinga il debitore ad onorare il proprio creditore.

Per attenuare la rilevante (e comprensibile) percezione di "ostilità" sofferta in particolare dalle piccole e microimprese che (per effetto del principio di competenza che caratterizza la determinazione fiscale del reddito d'impresa), difficilmente riescono ad accettare l'idea di dover pagare le imposte prima di aver incassato i propri crediti, sarebbe altresì opportuno introdurre la **facoltà di optare per l'applicazione del principio di cassa limitatamente alle componenti positive abbinate ad insoluti adeguatamente documentati**, secondo modalità da individuare con apposito decreto ministeriale.

### Modifiche alla disciplina Iva e margini concessi dal diritto comunitario

Per quanto riguarda l'Iva, la soluzione proposta da CONFIMI INDUSTRIA è già ammessa dalla Direttiva Iva, ma la sua applicazione è ad oggi troppo circoscritta nel recepimento nazionale (art. 26 del DPR 633/72) per rappresentare un meccanismo in grado di innescare un processo virtuoso di auto equilibrio dei rapporti.

Già dal 1998, infatti, l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 prevede, in alcuni casi circoscritti (confermati nella riformulazione della norma operata dalla Legge di Stabilità 2006), la possibilità di emettere nota di accredito per recuperare l'Iva in precedenza già versata all'Erario. Questa norma deriva dalla facoltà concessa dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che così si esprime:

*“1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.*

*2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.”*

In Italia questa facoltà è stata ammessa solo in situazioni limite e cioè in caso di risoluzione contrattuale o eventualmente a seguito di procedure esecutive o concorsuali infruttuose, e a seguito delle misure introdotte dall'art. 31 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o dei piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese. **La norma comunitaria, tuttavia, è di portata ben più ampia** e consente di accogliere anche altri casi di “ordinaria” insolvenza. A sostegno di tali conclusioni vi sono alcune recenti sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Con riguardo al citato art. 90, due sono, in particolare, le conclusioni di interesse che derivano dalla **sentenza della Corte di Giustizia del 15/5/2014, in causa C-337/13**.

La prima: se l'insolvenza del cliente determina la risoluzione del contratto, così come nel caso di annullamento o recesso, il fornitore deve potere far valere innanzi al giudice nazionale il diritto di poter recuperare l'Iva versata invocando l'art. 90 § 1 della Direttiva 2006/112/CE laddove tale disciplina non sia stata recepita internamente. Da questo versante la normativa italiana sembra adeguata.

La seconda, invece, può interessare anche l'Italia. **La sentenza, infatti, conferma la possibilità per il fornitore di ridurre la base imponibile** (e conseguentemente di recuperare l'Iva) **anche nelle ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo in casi diversi dalla risoluzione, annullamento, o recesso**. Tutto ciò anche nel caso di insoluti per vendite a rate, come conferma la sentenza della **Corte di Giustizia del 3/9/2014, in causa C-589/12** a sua volta interpretativa dell'art.11, parte C, della VI<sup>a</sup> Direttiva Iva (oggi art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) a presidio di un principio fondamentale della direttiva (§ 37 della sentenza) secondo cui *“la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente percepito ed il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell'Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo”*.

E' altresì confermato, tuttavia, che tale possibilità sia a discrezione degli Stati. Laddove tale scelta discrezionale sia adottata, le condizioni poste non devono eccedere la motivazione antifrode che può essere sottesa (Causa C-337/13, cit), e sotto questo profilo l'adozione limitata alle già citate situazioni patologiche (esiti negativi di procedure esecutive o concorsuali infruttuose o, a seguito del decreto semplificazioni, cit, di accordi di ristrutturazione omologati e di piani attestati pubblicati nel Registro Imprese) sembrano sproporziate, trattandosi di situazioni eccessivamente complesse e lunghe, estese anche a crediti di importo minimo.

**La proposta di CONFIMI INDUSTRIA mira a superare dette limitazioni**, riconoscendo, in aderenza alle possibilità concesse dalla Direttiva, l'opportunità, per il fornitore, nel caso di insoluti adeguatamente documentati, di recuperare l'Iva sul corrispettivo non riscosso, obbligando il

debitore insolvente che l'aveva precedentemente detratta (beneficio ingiustamente goduto), a versarla all'Erario.

Si tratta di una soluzione “**innovativa**”, che prevede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate con una procedura telematica (attivata dal creditore insoddisfatto) in grado di semplificare l'operatività e di contribuire al contempo a **rimettere in moto il virtuosismo nei pagamenti**.

Infine, per quanto attiene l'Iva, va osservato che il **meccanismo** (ancorché indirettamente) è **avallato proprio dai giudici europei** laddove (§ 37 sentenza 15/5/2014, in causa C-337/13) precisano come **la Direttiva fornisca agli Stati margini di discrezionalità nell'individuare le modalità da fissare per consentire, in tal caso, la riduzione della base imponibile**. L'adozione di siffatta soluzione riporterebbe anche l'Italia al virtuosismo di 40 anni fa - quando è nata l'Iva - quando cioè il pagamento vista fattura dell'imposta (almeno quella) era la regola universalmente praticata.

### Certezza dell'insoluto

Al fine di evitare eventuali abusi, la proposta limita la possibilità di attivare la procedura di auto recupero nei seguenti casi:

- innanzitutto, esclusivamente tramite una procedura che deve essere telematica e prevedere il coinvolgimento (monitoraggio con possibilità di verifica) dell'Agenzia delle Entrate;
- l'insoluto deve risultare da ricevuta bancaria il cui insoluto sia documentato oppure, in alternativa, si deve trattare di fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n.127/2015;
- altre ipotesi individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, a cui verrebbe inoltrata telematicamente la nota di accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva), funge da garante contro eventuali abusi fornendo **un utile servizio al creditore** (promuovendo così anche un'immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia stessa). Lo stesso fatto che al fornitore venga messa a disposizione una procedura attivabile facoltativamente funge da deterrente affinché il debitore rispetti i termini di pagamento poiché, in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe nella condizione:

- di dover riversare all'Erario l'Iva già detratta;
- di subire la temporanea indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi;
- di poter subire controlli mirati da parte dei verificatori preposti.

### Applicazione della disciplina del pegno non possessorio

Nel caso di fornitura di beni, anche tramite contratto di appalto risultante da contratto stipulato in forma scritta, con la medesima procedura, il fornitore potrebbe attivare, in caso di insoluto e laddove gli accordi contrattuali lo prevedano, iscrizione di pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del DL n.59/2016, sul bene individuato dalla fattura e dal contratto con efficacia a proprio nome, per l'imponibile, e dell'Iva, per l'Erario. In questo caso risulteranno ulteriormente rafforzate le

stesse tutele erariali (vedi a seguire) tramite **l'implementazione delle stesse procedure**, previste dal recente DL n. 59, riguardanti l'istituzione del registro dei pegni non possessori la cui tenuta è, peraltro, demandata proprio all'Agenzia delle Entrate.

## I vantaggi per l'Erario

La proposta troverebbe applicazione esclusivamente nei rapporti business to business (B2B) e per questo **non richiede coperture erariali**. La misura, infatti, non crea problemi di gettito Iva essendo circoscritta al caso del B2B e ciò che viene recuperato dal creditore insoddisfatto (il fornitore) va contestualmente riversato dal debitore inadempiente (il cliente).

Inoltre, l'anticipazione della facoltà per il fornitore di attivare il recupero dell'Iva, rispetto ad un eventuale fallimento del cliente, porterebbe a una riduzione dello stock di Iva destinata a rimanere a carico dell'Erario per l'ipotesi in cui, appunto, il debitore fallisca. L'attivazione della procedura nella fase in *bonis* determina, infatti, l'iscrizione fra i debiti verso l'Erario dell'Iva risultante dalla nota di accredito ricevuta dal debitore con possibilità, quindi, dell'Erario di insinuarsi in caso di fallimento del debitore.

Infine:

- l'eventuale implementazione della procedura di auto recupero con l'istituto del pegno non possessorio fornisce all'Erario la possibilità di fruire (per l'Iva) di una ulteriore garanzia esecutiva;
- la sospensione del costo non pagato in capo al cessionario/committente determina un rilevante effetto finanziario positivo per le citate casse erariali (si veda l'esemplificazione fornita nella tavola che segue).

**Tavola 1 – Effetti su fornitore, cliente ed Erario con e senza “auto recupero”**

Effetti	Fattura insoluta B2B (es. € 10.000 + Iva)					
	↓			↓		
	Situazione attuale			Situazione con attivazione procedura telematica di auto recupero (solo per B2B)		
	Fornitore	Cliente	Effetto Erario	Fornitore	Cliente	Effetto Erario
Iva 22%	Debito Iva (+ € 2.200)	Credito Iva (- € 2.200)	0	Recupero (- € 2.200)	Riversamento (+ € 2.200)	0
Ires 27,5%	Imponibilità (+ € 2.750)	Deducibilità ammessa (- € 2.750)	0	Imponibilità (+ € 2.750) (1)	Deducibilità temporaneamente sospesa	+ € 2.750 (1)
Irap 3,9%	Imponibile (+ € 390)	Deducibilità ammessa (- € 390)	0	Imponibile + € 390	Deducibilità temporaneamente sospesa	+ € 390 (1)
<b>Totale effetto finanziario</b>	<p>Il fornitore pur non avendo incassato nulla dal proprio cliente deve versare all'Erario € 5.340.</p> <p>Il cliente, pur non avendo pagato nulla al proprio fornitore, gode, invece, di un beneficio fiscale di € 5.340.</p> <p>Per l'Erario il saldo delle due posizioni si annulla (ovviamente in costanza di aliquote marginali).</p>		0	<p>Con la procedura di auto recupero Iva <b>per il fornitore l'esborso netto verso l'Erario si riduce</b> a € 3.140 (5.340 - 2.200). (1)</p> <p>Il <b>cliente riversa € 2.200 di Iva e non gode del risparmio Ires/Irap</b> di € 3.140 (complessivamente il cash flow peggiora di € 5.340).</p> <p>Per l'Erario si produce un effetto positivo (temporaneo) di cassa pari ad € 3.140. (1)</p>		+ € 3.140 (1)

(1) Salvo ipotesi, per piccole e microimprese, di sospendere l'imponibilità Ires (o Irpef) e Irap delle componenti positive non incassate (nel qual caso gli effetti per l'Erario non saranno negativi ma nulli).

**Tavola 2 – Raffronto degli effetti erariali a secondo dell'epoca in cui il fornitore attiva il recupero dell'Iva sul proprio credito insoddisfatto**

	Credito da insoluto "ordinario"	Credito per insoluto con procedura esecutiva	Credito verso soggetto fallito
Oggi (procedure aperte fino al 31/12/2016)	Recupero non possibile	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di procedura esecutiva infruttuosa.	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di chiusura del fallimento se il credito rimane insoddisfatto. <b>N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO</b>
Novità legge di Stabilità 2016 (che però sarà abrogata dalla legge di Bilancio 2017)	Invariato	Invariato	Per le procedure aperte dal 2017 il creditore potrà attivare la procedura di variazione Iva <b>ad inizio</b> fallimento. <b>N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO<sup>8</sup></b>
Proposta integrativa	Il creditore attiva la procedura di variazione Iva obbligando il debitore a riversare l'importo all'ERARIO. <b>N.B. PER L'ERARIO SI APRE POSSIBILITA' DI RECUPERARE L'IVA</b>	Invariato	Invariato

Segue sondaggio "Iva insoluti; vota la soluzione" somministrato da Confimi Industria nel maggio 2015.

<sup>8</sup> Ultimo periodo comma 5 art. 26.

## ESITI SONDAGGIO FRA LE IMPRESE

### IVA INSOLUTI: VOTA LA SOLUZIONE


Il perdurare della crisi economica e le difficoltà del sistema normativo e giudiziario nel dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, richiedono l'individuazione di procedure in auto gestione che contribuiscano a riportare il virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B). Sulla scia di alcuni chiarimenti della Corte di Giustizia, secondo i tecnici di Confimi, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto tramite una modifica all'art. 26 del DPR 633/72. La proposta della confederazione mira ad ottenere la possibilità, per il fornitore, di recuperare l'iva sul corrispettivo non riscosso obbligando il debitore, insolvente, che l'aveva precedentemente detratta (beneficio ingiustamente goduto), a versarla all'Erario. In tale contesto si inserisce il ruolo di garante dell'Agenzia delle entrate a cui andrebbe inoltrata telematicamente la nota di accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva).

Il ruolo dell'Agenzia dovrebbe rappresentare un elemento di deterrenza affinché il debitore rispetti i termini di pagamento poiché, in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe a dover riversare all'Erario quanto già detratto con la concreta possibilità di subire controlli mirati da parte dei verificatori. La proposta, praticabile limitatamente ai rapporti B2B (cioè fra soggetti passivi d'imposta), potrebbe agevolare un ritorno al virtuosismo nei pagamenti.

#### PROPOSTA RECUPERO IVA INSOLUTI

Ritengo che la proposta, nel B2B, possa spingere il cliente debitore a rispettare maggiormente i termini di pagamento:


favorevoli (si)	204	84,30%
contrari (no)	18	7,44%
asteneruti (non so)	20	8,26%
<b>totale</b>	<b>242</b>	<b>100,00%</b>



#### LA PROCEDURA POTRA' AIUTARE IL CREDITORE ?

La facoltà di attivare la procedura, con comunicazione all'Agenzia, potrà aiutare il fornitore nella gestione del recupero dell'insoluto:


SI	202	83,47%
NO	15	6,20%
NON SO	25	10,33%
<b>totale</b>	<b>242</b>	<b>100,00%</b>



#### GIUDIZIO SULLA COMPLESSITA' DELLA PROCEDURA

Ritengo che la procedura sia:


Di semplice gestione	58	23,97%
Adeguate agli obiettivi	127	52,48%
Troppo complessa	24	9,92%
Non so	33	13,64%
<b>totale</b>	<b>242</b>	<b>100,00%</b>



## SITUAZIONE INSOLUTI NELLE AZIENDE INTERPELLATE

Nella nostra impresa:

I crediti commerciali insoluti superano quelli sui debiti commerciali	111	45,87%
Non abbiamo insoluti sui debiti	72	29,75%
Non abbiamo insoluti sui crediti	22	9,09%
Gli insoluti sui debiti commerciali superano quelli subiti sui crediti	4	1,65%
Non so	33	13,64%
<b>totale</b>	<b>242</b>	<b>100,00%</b>



## DISTRIBUZIONE CONSENSI (1° QUESITO) IN BASE ALLA SITUAZIONE AZIENDALE

I crediti commerciali insoluti superano quelli sui debiti commerciali  
 Non abbiamo insoluti sui debiti  
 Gli insoluti sui debiti commerciali superano quelli subiti sui crediti  
 Non abbiamo insoluti sui crediti  
 Non so

	Totali	Favorevoli	Incerti	Contrari
I crediti commerciali insoluti superano quelli sui debiti commerciali	111	101	4	6
Non abbiamo insoluti sui debiti	72	53	13	6
Gli insoluti sui debiti commerciali superano quelli subiti sui crediti	4	4	0	0
Non abbiamo insoluti sui crediti	22	20	0	2
Non so	33	26	3	4
<b>totale</b>	<b>242</b>	<b>204</b>	<b>20</b>	<b>18</b>